

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 37/2002****del 19 aprile 2002****che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 73/2001 del Comitato misto SEE del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori ⁽²⁾ consolida alcuni atti attualmente integrati nell'allegato IX dell'accordo.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/34/CE.
- (4) La direttiva 2001/34/CE abroga alcuni atti attualmente integrati nell'accordo, compresi atti con adattamenti SEE.
- (5) Gli adattamenti SEE apportati agli atti abrogati dalla direttiva 2001/34/CE devono essere mantenuti, purché non prevedano disposizioni transitorie divenute prive di oggetto,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il testo del punto 24 (direttiva 79/279/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

«**32001 L 0034**: direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) L'articolo 41 della direttiva non si applica.

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le date di cui all'articolo 90 della direttiva sono le seguenti:

Islanda: 1° gennaio 1994,

Liechtenstein: 1° gennaio 1997,

Norvegia: 1° gennaio 1994.»

2) I testi del punto 25 (direttiva 80/390/CEE del Consiglio), del punto 26 (direttiva 82/121/CE del Consiglio) e del punto 27 (direttiva 88/627/CEE del Consiglio) sono soppressi.

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/34/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.